

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza ex art. 151 cpc

La prof.ssa **Nunziatina Puglisi** nata a Messina il 17.12.1982, residente a Rometta (ME), in via Fondaco Nuovo n. 18, C.F. PGLNZT82T57F158Y, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in foglio separato che si deposita in uno al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con sede in via dei Mille, 65, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di tutti gli aspiranti controinteressati presenti nelle GPS dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta (MM classe ADMM – I fascia), la cui posizione, per l'ipotesi di accoglimento del presente ricorso, potrebbe risultare pregiudicata.

premesso che

La ricorrente, ha fatto domanda (**doc. 1**) per essere inserita nelle graduatorie provinciali di Messina (GPS) e nelle

graduatorie di istituto (GI) di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi della O.M. n. 112 del 06.05.22 (**doc. 2**).

Nella domanda la ricorrente esprimeva le preferenze richieste, indicando l'insegnamento nelle:

- 1) Graduatorie ADMM;
- 2) Graduatorie A015;
- 3) Graduatorie A028;
- 4) Graduatorie A031;
- 5) Graduatorie A050;
- 6) Graduatorie ADSS;

Con domanda del 12.08.2022 (**doc. 3**) la ricorrente, altresì indicava le seguenti preferenze, ai fini del conferimento degli incarichi annuali:

- a) per la classe di concorso ADMM n. 22 scuole;
- b) per la classe di concorso A028 n. 22 scuole;
- c) per la classe di concorso A031 n. 17 scuole;
- d) per la classe di concorso A050 n. 17 scuole;
- e) per la classe di concorso A018 n. 17 scuole;
- f) per la classe di concorso ADSS n. 17 scuole;

Con successivo provvedimento del 29.07.2022 (**doc. 4**), la ricorrente è stata collocata nelle seguenti posizioni:

1) n. 207 per le graduatorie (GPS I Fascia) MMMM classe di concorso ADMM (sostegno);

L'ufficio scolastico ha effettuato ben otto turni di convocazione.

Già con il I° turno di nomina per la classe di concorso ADMM (**doc. 5**), sono stati assegnati incarichi agli aspiranti fino alla posizione n. 1790 – I fascia e Incrociate sostegno II fascia (posizioni e fasce inferiori rispetto a quella ricoperta della ricorrente – 207 nonché privi di titolo di specializzazione per il sostegno in quanto provenienti da graduatoria incrociata).

Anche nei successivi turni di nomina, sono stati assegnati incarichi ad aspiranti collocati in posizione peggiore (**docc. 6-12**) su sedi preferite dalla ricorrente giusta domanda del mese di agosto versata in atti.

Da dette nomine rimaneva esclusa la ricorrente, che non si è vista assegnare alcuna delle supplenze i cui posti liberi e/o disponibili, via via emersi durante i vari turni di convocazione (sugli insegnamenti e nelle sedi scolastiche da lei indicate in domanda), sono stati assegnati a soggetti collocati in GPS in posizione successiva alla ricorrente e con punteggio ad essa inferiore; anche a docenti privi del relativo titolo di studio.

Vi è di più.

La ricorrente, nonostante abbia i requisiti di specializzazione previsti a norma dell'art. 4 comma 6bis della legge 124/99

(pertanto iscritta nelle GPS I fascia) è stata scavalcata sia dai docenti presenti nelle GPS I fascia sia da quelli presenti nelle GPS incrociate privi di titolo di specializzazione.

Con nota del 29.09.2022, la prof.ssa Puglisi proponeva reclamo avverso il decreto di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del 28.09.2022 emanato dall'USP Messina **(doc. 13)**.

A riscontro di detto reclamo, l'ufficio riteneva che la docente *“è risultata rinunciataria in ordine alla classe di concorso ADMM al primo turno di nomine, non avendo scelto nella domanda presentata sul portale INS sedi disponibili, assegnate conseguentemente a candidati aventi punteggio inferiore. La rinuncia al suddetto incarico ha precluso la partecipazione ai turni di nomine successivi, in ossequio alla normativa vigente, relativamente alla classe di concorso Sostegno scuola secondaria di primo grado” (doc. 14)*; si precisa che la prof.ssa Puglisi non ha mai manifestato alcuna rinuncia, né le è stato proposto alcun incarico.

Secondo le disposizioni ministeriali, infatti, la mancata indicazione di una o più sedi fra le proprie preferenze non poteva essere considerata rinuncia.

La comminata esclusione della ricorrente dalle tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze annuali e/o

temporanee di fine termine attività didattiche, operate dall'USR-Ambito Territoriale Messina è illegittima.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

Fumus boni iuris

Come anticipato in premessa, la prof.ssa Puglisi rimaneva esclusa dalle nomine per supplenze annuali fino al termine fino al termine delle attività didattiche ad essa spettanti per l'a.s. 2022/2023 e rischia di non vedersi attribuito alcun incarico in quanto l'Ufficio concluderà le chiamate con il 31.12.2022 (cfr. ordinanze ministeriali allegate).

Tale esclusione è illegittima.

Con riferimento alle modalità di conferimento delle supplenze annuali sino al termine delle attività didattiche, l'art. 12 dell'O.M. 60/20, prevede che *“l'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori casi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente sono stati destinatari di proposte di assunzione” (doc. 15)*

Nel medesimo senso la Circolare n. 25089 del 06.08.2021, ha chiarito che *“la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli del DM 30.07.2021, n. 242”* (**doc. 16**)

Analogamente con quanto sopra previsto, il D.M. n. 242 del 30.07.2021 che, in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del D.L. 73/2021, disciplina la procedura straordinaria di immissione in ruolo per l’a. s. 2021/2022 con chiamata da GPS, al comma 9 dell’art. 4, rubricato *“Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato”*, testualmente dispone che *“La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) e b) dell’Ordinanza ministeriale per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”* (**doc. 17**).

Detto ciò, appare evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente che nell’ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l’aspirante che in precedenza

non sia stato destinatario di incarico per mancanza di sedi, debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza (**cf. doc. 3 allegato**).

L'esclusione del diritto a ricevere proposta di assunzione deve scaturire esclusivamente da espressa rinuncia da parte dell'aspirante che nel caso di specie non risulta manifestata in alcun modo né può essere presunta.

Tale rinuncia è disciplinata dalla circolare 25089/21 secondo cui *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”*.

In linea di continuità con la normativa suindicata, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che, *“Sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 4 comma 8 si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.*

Ritiene il Tribunale (di Cosenza) che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazioni

di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l'esclusione dell'intera procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di mancata "presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico".

Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai soli turni di nomina” (Tribunale di Frosinone ordinanza dell’11.02.2022; Tribunale di Velletri ordinanza del 01.03.2022; Tribunale di Lecce ordinanza del 21.06.2022; Tribunale di Cosenza ordinanza del 02.11.2022; Tribunale di Cagliari ordinanza del 07.12.2022) (**docc. 18-22**).

Di conseguenza, nel caso in cui non vengano espresse tutte le sedi della provincia, la rinuncia si configurerebbe solo con riguardo alle sedi non espresse e, il criterio che deve informare le procedure di individuazione del docente supplente, deve essere quello meritocratico del punteggio.

Si precisa che, la ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito ma, per mezzo della domanda, la prof.ssa Puglisi

ha ritualmente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché essa non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione.

Pertanto, nei turni di nomina espletati, la ricorrente doveva essere legittimamente assegnataria di incarico annuale in ragione della posizione concretamente occupata in GPS presso una delle sedi indicate, laddove disponibili come risulta *per tabulas*.

Non è nemmeno ipotizzabile che la Puglisi rinunciasse, a priori, a sedi che nemmeno l'Ufficio sapeva di dover attribuire posto che i decreti di attribuzione dei posti in deroga sono successivi, anche di molti mesi, alla presentazione dell'istanza.

Secondo la logica errata dell'Ufficio periferico del Ministero, l'aspirante avrebbe dovuto avere doti divinatorie!

Per tutto quanto sopra argomentato, la prof.ssa Puglisi illegittimamente esclusa dalle nomine GPS incrociate, è indubbiamente, titolare del diritto ad essere nominata sulla base del metodo meritocratico del punteggio.

Dalla scadenza della presentazione della domanda, inoltre, trasmessa senza aver contezza delle sedi effettivamente vacanti, l'Ufficio ha aggiunto, a più riprese e fino al corrente

mese di dicembre, altri posti in deroga (**doc. 23**), continuando a pretermettere la ricorrente.

Periculum in mora

Una siffatta situazione arreca alla ricorrente grave ed irreparabile nocumento.

In ragione della violazione della suindicata normativa, la ricorrente si è vista scavalcare da aspiranti collocati nelle GPS in posizione inferiore.

Ad aggravare tale situazione, vi è la possibilità che entro il 31.12.2022 non vengano più espletati ulteriori turni di nomina, comportando irreversibilmente la mancata assegnazione di incarichi annuali per l'anno scolastico corrente alla ricorrente che, allo stato, non lavora.

Ciò determinando un pregiudizio "irreparabile" per la l'odierna deducente, non solo dal punto di vista economico per le mancate retribuzioni ma, soprattutto, per gli irreparabili danni alla vita professionale ed alla carriera, non altrimenti risarcibili.

A ciò si aggiunga che i soggetti che l'hanno scavalcata si vedranno attribuire il punteggio per il servizio svolto sul posto che sarebbe spettato alla docente Puglisi; l'ovvia conseguenza è che l'azione del Ministero, per il futuro,

minerà la posizione in graduatoria della stessa, avendo favorito, in spregio al principio meritocratico, colleghi occupanti una posizione deteriore.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente alla quale è stato illegittimamente negato il diritto ad ottenere l'assegnazione di incarico annuale fino al termine delle attività didattiche e/o delle attività scolastiche.

Per i suesposti motivi la sig.ra Puglisi Nunziatina come sopra rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso, *inaudita altera parte*, ordinare al resistente, attraverso i propri Uffici periferici, di assegnare alla prof.ssa Puglisi l'incarico annuale fino al termine delle attività didattiche e/o delle attività scolastiche in una delle sedi da questa indicate ed assegnato a colleghi con posizione deteriore, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio già in essere, nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, ovvero previa fissazione di un'udienza all'uopo per l'accoglimento delle seguenti

domande

- Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra Nunziatina Puglisi all'assegnazione di un incarico annuale fino al termine delle

attività didattiche e/o delle attività scolastiche fra quelli attribuiti a colleghi in posizione deteriore, nei vari turni di convocazione, presso sedi indicate in domanda dalla ricorrente con decorrenza, economica e giuridica, dalla data di pretermissione;

- Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di assegnare alla ricorrente un incarico annuale presso una delle sedi dalla stessa indicate in domanda, nonché di adottare qualsivoglia atto amministrativo volto al riconoscimento del diritto all'incarico, attesa la pretermissione con violazione del principio del merito;

- emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

- Con vittoria di spese e compensi di lite.

Con riserva di ulteriore azione di merito per il risarcimento del pregiudizio subito.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è inferiore ad € 26.000,00 e che il contributo unificato, pari ad € 118,50 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata o avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano: 1) Domanda inserimento GPS; 2) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022; 3) Domanda informatizzata per nomine supplenze del 21.08.2022; 4) Provvedimento pubblicazione GPS; 5) I° turno di nomina; 6) II° turno di nomina dal II°; 7) III° turno di nomina; 8) IV° turno di nomina; 9) V° turno di nomina; 10) VI° turno di nomina; 11) VII° turno di nomina; 12) VIII° turno di nomina; 13) Reclamo del 29.03.2022; 14) Riscontro USP Messina; 15) Ordinanza ministeriale n. 60/2020; 16) Ordinanza ministeriale n. 25089/2021; 17) Decreto ministeriale n. 242/2021; 18) Tribunale di Frosinone ordinanza dell'11.02.2022; 19) Tribunale di Velletri ordinanza del 01.03.2022; 20) Tribunale di Lecce ordinanza del 21.06.2022; 21) Tribunale di Cosenza ordinanza del 02.11.2022; 22) Tribunale di Cagliari ordinanza del 07.12.2022; 23) provvedimenti assegnazione posti di sostegno in deroga.

Messina, 23 dicembre 2022

Avv. Giuseppe Minissale

Tribunale di Messina – Sez. Lavoro

**Istanza per la determinazione delle modalità della
notifica ex art. 151 cpc**

La sottoscritta **Puglisi Nunziatina**, rappresentata e difesa
come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra
trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della
ricorrente ad essere destinataria di incarico a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche e/o
scolastiche, secondo il metodo meritocratico normativamente
previsto;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il
ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti
potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti
inseriti nelle relative fasce delle GPS provinciali di Messina i
quali, in caso di accoglimento delle domande spiegate in
ricorso, potrebbero subire modifiche della propria posizione
personale.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della

Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Puglisi;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova, Alba e Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e*

dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la prof.ssa **Nunziatina Puglisi**,
come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 23 dicembre 2022

Avv. Giuseppe Minissale

